

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 667/14 RG

promosso da

██████████ nato a Kumasi (Ghana) il ██████████ con l'avv. Dora  
Zappia del foro di Trieste, giusta procura in atti

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del ministro pro tempore, e  
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA –**

**RESISTENTE**

Con la presenza del pubblico ministero.

\*\*\*\*\*

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 21.5.14, osserva  
quanto segue.

Con ricorso depositato in data 11.3.14 ██████████ ha impugnato la  
decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della  
protezione internazionale del 12.2.14, notificata in data 25.2.14, con la quale  
era stata dichiarata rigettata la richiesta di protezione internazionale,

censurando il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, o quanto meno della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Innanzitutto è da evidenziare come eventuali vizi di motivazione del provvedimento non comportano di per sé all'annullamento dell'atto, atteso che il sindacato di questo Tribunale è sul rapporto e non meramente sull'atto, dovendo in ogni caso essere valutato il diritto ad ottenere la protezione internazionale.

Ulteriormente, il diritto di asilo trova attuazione nelle forme della protezione internazionale riconosciute, sicchè non vi è spazio, almeno in questa sede, per forme ulteriori di tutela.

Il ricorrente ha censurato in primo luogo il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento dello status di rifugiato.

E' da ricordare come lo status di rifugiato politico trova la propria regolamentazione nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1954, ratificata in Italia con L. n. 722/1954, a tenore della quale deve essere riconosciuto a chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, di cittadinanza, di appartenenza a determinati gruppi sociali o politici, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

L'art. 2 lett. c) del Dlgs. N. 251/07 precisa la nozione di "rifugiato": *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di*

*tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Il successivo art. 7 precisa quali siano gli atti di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, statuendo che: *“Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:*

*a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;*

*b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'insunzia."

Infine l'art.8 del medesimo decreto chiarisce che gli atti di persecuzione in danno del richiedente asilo, per giustificare l'accoglimento della domanda, indicati all'art.7- devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione

italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Per ottenere il riconoscimento deve ritenersi una situazione di pericolo in ragione della propria specifica situazione personale o delle proprie idee (cfr. Cass. n. 2091/05), situazione che richiede la sussistenza di un pericolo reale, che dev'essere provato quanto meno in via indiziaria, anche tenendo conto della verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente.

L'art. 8, comma 3 del Dlgs. N. 25/08, precisa che ciascuna domanda dev'essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine dei richiedenti asilo.

In relazione all'onere della prova, l'art. 3 comma 5 del Dlgs. N. 251/07 statuisce che: "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche

*pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

Dinanzi alla commissione il ricorrente ha dichiarato: di avere iniziato nel 2013 a lavorare facendo le pulizie per un commerciante libanese che gli ha usato violenza per fare sesso con lui; di avere iniziato per questo a fare sesso con quest'uomo; di essere rimasto alle sue dipendenze in assenza di alternative lavorative; di essersi ammalato e di aver confidato alla nonna le violenze subite dal datore di lavoro; che la nonna ha confidato tutto alla polizia e alla chiesa; di essere stato quindi deriso e minacciato dai concittadini, rischiando di essere arrestato; che la polizia cercava il datore di lavoro, ancorchè non ha interrogato il ricorrente; di essere quindi fuggito in Niger.

In assenza di prova va valutata la intrinseca credibilità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. N. 251/07.

La dichiarazione del ricorrente circa il fatto di essere stato costretto a subire rapporti sessuali con il proprio lavoro pare coerente e credibile. Né pare che la descrizione del datore di lavoro sia poco circostanziata. Inoltre pare credibile che il ricorrente non abbia denunciato gli abusi per la paura di perdere il posto di lavoro. Né il fatto che il ricorrente abbia riferito di una malattia non meglio precisata vale ad escludere la credibilità della dichiarazione.



Rilevato che lo stesso ricorrente ha dato conto di non essere omosessuale e di essere stato costretto ad avere rapporti omosessuali con il proprio datore di lavoro, al fine di ritenere sussistente un pericolo di persecuzione, come abbiamo visto ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlg. N. 251/07, è necessario verificare se il persecutore possa attribuire al richiedente le caratteristiche che provocano gli atti di persecuzione (l'essere omosessuale).

Innanzitutto si deve evidenziare come la legge ghanese considera l'omosessualità un reato punito con la reclusione (cfr. sito viaggiare sicuri doc. 5).

Inoltre è da ricordare come: sulla problematica del diritto di asilo e omosessualità si è pronunciata la Corte di Giustizia UE sez. IV, 7.11.13 C 119/12, la quale ha evidenziato come: 1) *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.* 2) *L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere*

*considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione; 3) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale."*

Rilevato che in Ghana l'omosessualità costituisce un reato, dalle informazioni relative al paese di origine (si veda rapporto di Amnesty International 2013 che dà conto dell'arresto per rapporti omosessuali) risulta che tali pene trovano effettiva applicazione, con la conseguenza che deve ritenersi che gli omosessuali possano subire un pericolo di persecuzione nel caso di ritorno nel Paese di origine.

Sebbene il ricorrente abbia dichiarato di non essere omosessuale, ma di avere subito i rapporti, deve ritenersi sussistente un concreto pericolo che il ricorrente possa essere considerato come omosessuale nel suo Paese di origine, atteso che in ogni caso il mero sospetto di essere omosessuale, derivante da fatto di avere fatto sesso con altri uomini, pare giustificare il pericolo di persecuzione. In tal senso i rapporti di Amnesty International che danno conto di come rilevi il mero sospetto. Il fatto che il ricorrente non sia stato interrogato non vale ad escludere un pericolo di persecuzione.



Va quindi accolto il ricorso relativamente allo status di rifugiato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo.

In considerazione della dubbiazza della fattispecie sussistere giusti motivi di compensazione delle spese. Si provvede come da separato provvedimento in ordine al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

riconosce a [REDACTED] nato a Kumasi (Ghana) il [REDACTED] lo

status di rifugiato;

compensa interamente le spese.

Trieste, 26.5.14

Il giudice  
Giulia Spadaro

Depositata in Cancelleria il

26 MAG. 2014

OPERATORE GIUDIZIARIO  
Aurelia [REDACTED]